

Sede di Bologna

Prot. n. 42495

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge n. 384 del 23 luglio 1980, della rivendita n. 3 nel Comune di **PENNABILLI (RN)** da ubicare nella zona così delimitata: **Comune : PENNABILLI (RN), tutti i locali commerciali idonei posti nella frazione Maciano.**

L'Ufficio, visto l'esito della gara di cui all'avviso pubblicato in data 07/02/2018, per l'appalto della rivendita sopraindicata, ha deciso di conferire la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della citata legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito di € 3.799,00=(euro tremilasettecentonovantanove/00) la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

I – Oggetto, durata e condizioni dell'appalto

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio nel locale stabilito quale sede della rivendita. L'appalto, avrà la durata di anni nove. Gli obblighi ed i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'Oneri depositato, per ricognizione degli interessati, presso il deposito fiscale locale di **RIMINI - Via Coriano 58 Blok 92/E**, e presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli appaltante. Il reddito a tabacchi conseguito dalla rivendita nell'ultimo esercizio finanziario di intero funzionamento (2015) è stato di € 4.221,35 (euro quattromiladuecentoventuno/35).

II – Aggiudicazione

L'appalto della rivendita sarà aggiudicato a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata.

III – Norme per partecipare alla gara

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta recante la seguente dicitura: **“Offerta per l'appalto a trattativa privata della rivendita n. 3 nel Comune di PENNABILLI (RN) – Frazione Maciano”.**

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Sede di Bologna, **Via Riva Reno, 68, 40122 BOLOGNA**, dovrà pervenire entro il giorno **08/10/2018**.

L'offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione con la via ed il numero civico o, in mancanza di quest'ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzi il locale proposto. Si avvisa fin d'ora che mancando tale elemento identificativo, l'offerta sarà considerata nulla. Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata dal presente avviso, (l'area è posta ad una distanza superiore a 600 metri dalle più vicine rivendite già esistenti nella zona), e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via (salvo si trovi all'interno di un centro commerciale) e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. Ai sensi della circolare n. 04/61500 del 16 maggio 1996 e successive modificazioni, è concessa la facoltà di modificare l'indicazione del locale proposto, sempre nel limite della zona prescritta, nel termine di trenta giorni previsto dal bando per la dimostrazione della relativa disponibilità. Inoltre, l'offerta deve contenere la dichiarazione che l'offerente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 o nella situazione di cui all'art. 5 della legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonché di essere a conoscenza che a seguito dell'aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato l'ufficio presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica e che si impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata legge n. 1293/1957.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenute in ritardo. L'offerta deve esprimere in cifre e in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata a titolo di garanzia, pena l'esclusione dalla gara, una quietanza di deposito provvisorio, da eseguirsi in contanti presso la Sezione di Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, per l'ammontare di € 190,00=(euro centonovanta/00).

Il deposito provvisorio non deve essere contenuto nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario dopo la regolare assegnazione, nel termine stabilito, degli adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi. Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

IV - Esclusione dalla gara

Non può partecipare alla gara chi si trovi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 ovvero nella situazione contemplata dall'art.5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980.

V - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà esibire:

a) l'atto comprovante la piena disponibilità del locale e propriamente:

1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;

2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario;

3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;

b) il documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale il cui importo sarà pari ad 1/20 della somma offerta;

c) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 Accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione.

d) entro sei mesi successivi all'aggiudicazione farà pervenire all'Ufficio Regionale competente il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.

All'atto dell'aggiudicazione o entro il termine assegnatagli da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958, nella Legge n. 384 del 23 luglio 1980, nonché, nel Capitolo d'onori per l'appalto delle rivendite.

VI - Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti al contratto, di tali spese debbono essere versati dall'appaltatore, a mezzo modello F24 – Accise/monopoli. L'attestato del versamento deve essere consegnato all'Ufficio per essere allegato al contratto.

VII - Decadenza

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Amministrazione ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957. Nelle ipotesi sopra contemplate l'Amministrazione provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;

b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore a quella stabilita nel paragrafo III dalle più vicine rivendite;

c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957 egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio.

In tutti questi casi l'Amministrazione ha sempre diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempimento, di quelle azioni che competono per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare;

d) nei sei mesi successivi all'avvenuta aggiudicazione non depositi all'Ufficio competente il certificato di idoneità professionale conseguito ai sensi dell'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.

BOLOGNA, 23 Luglio 2018

Il Direttore
Dott. *Ernesto de Feo*
f.to de FEO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93*

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta da bollo da € 16,00)

Io sottoscritto (cognome e nome, nato a, il, residente a, via, n., c.f.) mi impegno ad assumere in appalto, per nove anni, l'esercizio della rivendita generi di monopolio n. 3 nel comune di **PENNABILLI – Frazione Maciano**, sotto la stretta osservanza delle condizioni fissate dal bando di gara, obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di € (Euro).

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

- che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in via n., del Comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata
- di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957⁽¹⁾ o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980⁽²⁾, obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18⁽³⁾ della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio Regionale presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data

FIRMA

(1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) prenda la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.